



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CREMONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DEANTONI	GIULIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FORNONI	PAOLO GIANMARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALLI	EZIO DONATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /2015
spedito il

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
CUCCU DOTT. PAOLO
PRESSO STUDIO DOTT. ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA N.5 43100 PARMA PR

difeso da:
ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
VIALE TANARA N.5 43100 PARMA PR



SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 278/2015

UDIENZA DEL

17/12/2015 ore 09:00

N° 11/11/16

PRONUNCIATA IL:

17-12-2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07-01-2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Paolo Cuccu



OGGETTO DEL RICORSO

IRES, IRAP 2010 – ricorso avverso avviso d'accertamento – fondatezza –
accoglimento del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame il sig. _____ già liquidatore di
_____, società sciolta, posta in liquidazione, estinta a far
tempo dal 22 novembre 2010 e successivamente cancellata dal registro delle
imprese il 4 marzo 2011, impugna l'avviso d'accertamento notificato alla
predetta società a titolo di IRES ed IRAP per l'anno 2010, ne eccepisce la
nullità per un'articolata serie di motivi e ne chiede l'annullamento.

Costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 18 settembre 2015,
l'Agenzia delle entrate conclude per il rigetto del ricorso.

A sostegno del proprio assunto il ricorrente ha depositato una memoria
difensiva, in data 14 ottobre 2015, ed ha prodotto, all'udienza di discussione
del 17 dicembre 2015, una serie di sentenze sia di legittimità, che di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che, avendo l'Agenzia delle entrate di Cremona
notificato l'atto impositivo qui controverso al sig. _____ nella sua
qualità di liquidatore di _____ s.r.l. in liquidazione, non vi è
dubbio che egli sia l'unico soggetto legittimato ad impugnare l'avviso
d'accertamento.

Va poi osservato che il primo motivo d'impugnazione è fondato e dirime
l'intera controversia.

P. Fomani





Il ricorrente rileva che l'atto impositivo sarebbe nullo perché notificato a società estinta e quindi inesistente: l'eccezione è condivisibile in forza delle seguenti considerazioni.

È pacifico che _____ s.r.l. sia stata sciolta, posta in liquidazione, estinta e successivamente cancellata dal registro delle imprese, in data 4 marzo 2011, quindi in epoca di molto antecedente sia alla notificazione dell'atto impositivo impugnato, che dell'entrata in vigore dell'art. 28, 4° comma, d.lgs. 175/2014.

Secondo un orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio, che appare condivisibile e che è stato affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4061), l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ha effetto costitutivo e ne determina l'estinzione.

Ne discende immediatamente che eventuali debiti, anche erariali, contratti dalla società si trasferiscano ai soci di essa, che rispondono però solo nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione della persona giuridica.

_____ s.r.l. è, pertanto, una persona giuridica ormai estinta, priva di legittimazione passiva a ricevere qualsivoglia atto impositivo ed a pagare eventuali debiti erariali, quand'anche quest'ultimi venissero giudizialmente accertati.

D'altra parte il disposto dell'art. 28, 4° comma, d.lgs. 175/2014, in forza del quale, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti impositivi di tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, recando

P. Fomani



disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata, non può avere effetto retroattivo e quindi è applicabile solo a quelle società che hanno chiesto la cancellazione dal registro delle imprese successivamente all'entrata in vigore della norma in esame.

La Commissione condivide e fa proprie le puntuali considerazioni recentemente espresse, in argomento, dal Supremo Collegio (cfr. Cass., sez. trib., 2 aprile 2015, n. 6743).

In forza delle predette ragioni, che assorbono ogni altro motivo di impugnazione, svolto dal ricorrente, per contestare, sotto distinti profili, la legittimità dell'atto impositivo, e ne rendono superfluo l'esame, l'avviso d'accertamento appare illegittimo e, conseguentemente, va annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

la Commissione accoglie il ricorso e condanna l'ufficio a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 7.000,00=, oltre accessori di legge ed all'importo corrispondente al contributo unificato, se versato.

Cremona, 17 dicembre 2015

IL RELATORE

Paolo Tomoni

IL PRESIDENTE

Deant

